



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 189 del 30-12-2025

COPIA

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:	UTILIZZO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA L. 311/2004, DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORLEONE ARCH. FILIPPO DIANA AREA FUNZIONARI E DELLELEVATA QUALIFICAZIONE.
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore **14:50**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg.:

Cangialosi Giuseppe Virgilio	SINDACO	P
Albian Maria Pia	ASSESSORE	P da remoto
Costanza Mario	ASSESSORE	P
Di Miceli Sergio	ASSESSORE	P
Costanza Francesco	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il **SINDACO, Cangialosi**.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale, Salvatore Somma**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Parere di regolarità contabile Favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la superiore proposta di deliberazione ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 30/2000 e dell'art. 49 e 147- bis del D.lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

RITENUTO di dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 44/1991 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa e, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui di seguito di intende trascritta

Di dare atto che la presente è soggetta a pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune in Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Provvedimenti – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi di indirizzo Politico" tramite inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. 33/2013;

La Giunta Comunale con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 194 del 30-12-2025

Oggetto:	UTILIZZO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA L. 311/2004, DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORLEONE ARCH. FILIPPO DIANA AREA FUNZIONARI E DELLELEVATA QUALIFICAZIONE.
-----------------	---

Ufficio proponente: SETT. II - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000.

Addì, 30-12-2025

IL RESP.LE DEL SETTORE
f.to Dott. Salvatore Comparetto

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Addì, 30-12-2025

IL RESP.LE DEL SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO
f.to Dott. Salvatore Comparetto

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni"

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *"gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *"i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza"*;
- il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall' art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

VISTI:

- il parere n. 2141 del 25/05/2005 del Consiglio di Stato, Sez. 1^a, con il quale viene affermato che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 va considerato come fonte normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio dell'unicità della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente di altre amministrazioni locali, ed evidenziando che il predetto comma 557 necessita di un coordinamento con l'art. 92, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali a tempo parziale di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- la Circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta, prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, Sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta e precisa che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

RICHIAMATO ALTRESÌ:

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004,

nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- il successivo parere n. 3764 dell'11/12/2013 del Consiglio di Stato Sez. 1^a, con il quale viene ribadito quanto già evidenziato con il precedente parere n. 2141 del 25/05/2005;

VISTI ALTRESÌ :

- il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto 17/2008, nell'affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che *"Il comma 557 [...] detta una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie. L'art. 36 comma 3 [del D.lgs. n. 165/2001], invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557), e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo sine die nell'altra norma)";*

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui:... *"Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010";*

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo *"scavalco d'eccedenza"* ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato *"scavalco condiviso"* ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

- l'art.11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla Legge n.114/2014 il quale modifica l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, inserendo il seguente periodo: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

TENUTO CONTO CHE, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTO il parere del Consiglio di Stato Sez. 1^a in data 11.12.2013, così come recepito dalla Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 2 in data 26.05.2014, con cui viene affermata la possibilità di attribuire la responsabilità di un servizio ai dipendenti utilizzati ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 01.07.2025 con la quale il dipendente comunale Arch. Filippo Diana inquadrato nell'Area dei Funzionarie dell'elevata Qualificazione con contratto a tempo parziale ed indeterminato, con profilo di funzionario tecnico è stato autorizzato a prestare servizio, con contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, presso il comune di Cefalà Diana sino al 31.12.2025 (**ALLEGATO 1**);

STANTE CHE con nota prot. n. 08805 del 02.12.2025 il Sindaco del comune di Cefalà Diana ha chiesto al Comune di Corleone chiedeva di fruire della prestazione lavorativa del dipendente comunale Arch. Filippo Diana per n. 12 ore settimanali ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n.311/2004 per poterlo impiegare nell'ambito dei servizi tecnici dell'ente fino al 31 dicembre 2026 (**ALLEGATO 2**);

RILEVATO CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n. 246 del 13.12.2025, integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 24.12.2025 (**ALLEGATO 3**) il Comune di Corleone ha autorizzato il dipendente comunale arch. Filippo Diana, inquadrato nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione con contratto a tempo parziale ed indeterminato, con profilo di funzionario tecnico, a prestare servizio, con contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, presso il comune di Cefalà Diana sino al 31/12/2026 per 12 ore settimanali, garantendo la presenza presso il comune di Corleone per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e lunedì, mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30;

VISTA la deliberazione consiliare n. 34 del 24.07.2025 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione consiliare n. 37 del 19/08/2025 con la quale è stato approvato il DUPS per il triennio 2025/2027;

VISTA la deliberazione consiliare n. 38 del 19/08/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 21/08/2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario per il triennio 2025/2027;

EVIDENZIATO CHE

- il Comune di Cefalà Diana, ai sensi dell'art.1, commi 466 e seguenti, L.11/12/2016, n. 232 ha rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio 2025 e che la programmazione del bilancio per l'esercizio 2026/2028 è improntata nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- il Comune di Cefalà Diana non versa in situazione strutturalmente deficitaria ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO CHE l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

ACCERTATO:

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 2° Settore ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e s.m.i. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000.;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del 2° Settore ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e s.m.i. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000.;

VISTA la L.R. n.48/91;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTA la L.R. n.30/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

RITENUTO di provvedere in merito

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI UTILIZZARE** presso il Comune di Cefalà Diana, al fine di garantire il funzionamento dei servizi attinenti il 1° Settore Tecnico Manutentivo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, del dipendente del Comune di Corleone Arch. Filippo Diana, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" con il profilo professionale di "Istruttore direttivo Tecnico (ex categoria D, posizione economica D1) per n. 12 ore settimanali, fino al 31.12.2026, nel modo seguente:
 - martedì dalle ore 08.00 alle ore 14.00;
 - giovedì dalle ore 08.00 alle ore 14.00;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la sopraindicata prestazione di lavoro dovrà svolgersi presso il Comune di Cefala Diana al di fuori del normale orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Corleone per n. 12 ore settimanali e nel rispetto di quanto precisato nella parte narrativa;
- 4) **DI RICONOSCERE** all'Arch. Filippo Diana il trattamento economico previsto dal vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" (ex categoria D - posizione economica D1) in misura proporzionata all'impegno lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire con i suoi compiti istituzionali;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** l'importo trova copertura nel bilancio di previsione 2025/2027; annualità 2026;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Comune di Corleone nonché al dipendente di cui si disquisisce per la necessaria contezza del procedimento amministrativo in atto;
- 8) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del 2° Settore ad assumere il relativo impegno di spesa nonché il compimento di tutti gli atti necessari per la esecuzione del presente deliberato;
- 9) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Giunta Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;
- 10) **DI DICHIARARE** con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

IL PROPONENTE

f.to Dott. Salvatore Comparetto

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO Maria Pia Albian

IL SINDACO

**F.TO Giuseppe Virgilio
Cangialosi**

IL Segretario Comunale

F.TO Dott. Salvatore Somma

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li **30-12-2025**

Affissa all'Albo Pretorio il

30.12.2025

IL MESSO COMUNALE
f.to RITA MARIA VISOCARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **30.12.2025**, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li **30.12.2025**

IL Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Somma

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **30.12.2025** al **14.01.2026**, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li

IL MESSO COMUNALE

F.TO RITA MARIA VISOCARO

IL Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Somma

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **30-12-2025**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li **30-12-2025**

IL Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Somma
